

**Il vescovo e le torri.
La distruzione degli edifici e la pratica politica
alla fine del secolo XI**

di Giulia Bellato, Enrico Faini

Reti Medievali Rivista, 26, 1 (2025)

<<http://www.retimedievali.it>>



Firenze University Press



Il vescovo e le torri. La distruzione degli edifici e la pratica politica alla fine del secolo XI

di Giulia Bellato, Enrico Faini*

Nella 'competizione per la distruzione' le cittadinanze italiane si ricavarono un ruolo all'epoca della riforma e della lotta per le investiture (1080-1122). Il caso pisano (*lodo delle torri*, *lodo di Val di Serchio*) indica che la tradizione del giuramento collettivo per la pace potrebbe avere contribuito all'attribuzione dell'autorità a un gruppo di potere cittadino. Parallelamente, però, anche il vescovo poteva appoggiarsi alla stessa tradizione per esercitare un ruolo nella legittimazione di quel gruppo. La Pisa degli anni a cavallo del 1090 sembra quindi un luogo nel quale si tentò una mediazione in questa competizione.

In what we might call a competition for the 'right to destroy', Italian citizenries managed to carve a significant role for themselves, during the key decades of the investiture contest and the broader reform movement (1080-1122). The Pisan context (as illustrated by Bishop Daibert's *lodo* and the *lodo* of Val di Serchio) can be used to investigate the links between collective peace agreements and the ability of certain urban groups to secure power. Simultaneously, Italian bishops were drawing on the same traditions to position themselves as the legitimising force for these groups. The case of Pisa in the 1090s provides an example of mediation within this form of political competition.

Medioevo, secoli XI-XII, Pisa, guerre civili, distruzione, politica cittadina, comuni.

Middle Ages, 11th-12th centuries, Pisa, civil wars, destruction, urban politics, communes.

* Il saggio è il risultato della stretta collaborazione tra i due autori. Si devono comunque attribuire i paragrafi 1,2,3,5 ad Enrico Faini, il paragrafo 4 a Giulia Bellato. La conclusione (paragrafo 6) non è attribuibile, perché fortemente condivisa nella stesura e frutto dei risultati delle ricerche di entrambi. Siamo grati ad Alessio Fiore per aver favorito il nostro sodalizio intellettuale e per la benevola lettura del manoscritto.

1. *Il ‘lodo delle torri’ di Pisa: elementi per una riconsiderazione*

Negli studi dedicati al sorgere delle autonomie urbane italiane (storiograficamente note con il nome di ‘Comuni cittadini’) il ruolo della violenza sta emergendo con forza. Alessio Fiore ha messo in rilievo la crescita della violenza che caratterizzò il contesto italico (in particolare quello signorile) a cavallo dell’anno 1100.¹ Di vere e proprie *civil wars* ha parlato Chris Wickham in relazione alle città italiane di questo periodo.² La prospettiva del *Bürgerkrieg* tra sostenitori e oppositori di Enrico IV è stata recentemente proposta da Étienne Doublier come uno degli elementi catalizzatori del mutamento, assieme, ad esempio, agli scismi diocesani.³ Nelle città di questa fase storica, la violenza – in particolare quella perpetrata contro gli edifici – venne a rappresentare un linguaggio egemonico e contribuì al nascere di quella che chiamiamo ‘autonomia comunale’.⁴

Parlare di costruzione e di distruzione di case e torri in città verso il 1100 conduce inevitabilmente a Pisa. Il cosiddetto ‘lodo delle torri’ pisano – datato tra il 1088 e il 1091 – è considerato una delle prime testimonianze di azione collettiva di una cittadinanza; diciamolo pure: il testo fondante della tradizione comunale italiana. Gabriella Rossetti lo definì la “prima carta costituzionale della Repubblica pisana”.⁵ Non intendiamo sovvertire questa interpretazione, poiché è senz’altro vero che siamo di fronte a un testo eccezionale per chiarezza e precocità. Il lodo, infatti, fu considerato un testo fondativo dai Pisani, i quali, ottant’anni dopo la stesura, continuavano a imporre il rispetto del suo dettato mediante giuramento. Inoltre, come vedremo, quel testo insiste davvero su un ordinamento istituzionale della cittadinanza; lo fa, a nostro avviso, con un preciso scopo strategico: attribuire al vescovo un ruolo nella legittimazione del gruppo dirigente.

Per poter comprendere questo, il lodo va collocato in una tradizione più ampia e antica. Esso, secondo noi, fu concepito come specificazione locale di una diffusa modalità di mantenere l’ordine pubblico.⁶ È dunque opportuno rileggere attentamente il testo, a partire dalle considerazioni di Rossetti e dalle notazioni successive di Mauro Ronzani.⁷

¹ Fiore, *Il mutamento signorile*, XI.

² Wickham, *Sonnambuli verso un nuovo mondo*, 25, 94-5.

³ Doublier, “Jenseits des Investiturestreit,” 12.

⁴ Per una più ampia considerazione del ruolo della violenza contro gli edifici in questo periodo e della relazione con le politiche protocomunali, si veda Bellato, *Destruction in the City*.

⁵ Rossetti, “Il lodo del vescovo Daiberto,” 25.

⁶ Un’interpretazione ‘non teleologica’ del documento è quella proposta da Wickham, *Sonnambuli*, 87-9.

⁷ Rossetti, “Il lodo del vescovo Daiberto;” Ronzani, *Chiesa e ‘civitas’*, 234-6.

2. Tra le righe del lodo

Lo scopo principale del lodo non è quello di vietare la costruzione oltre una certa altezza: il limite risultava già nel diploma di Enrico IV a favore di Pisa nel 1081, come vedremo più avanti. Lo scopo è piuttosto quello di vietare l'indiscriminata distruzione delle case, come aveva già notato Ronzani: *Considerans pisane urbis antiquam pestem superbie, qua fiebant cotidie innumera homicidia, periuria et ex consanguinitate incesta coniugia, precipue ex occasione destruxionis domorum*.⁸ Certamente, il lodo presuppone la proibizione della costruzione oltre una certa altezza: *Et si de mensura turrium fuerit discordia propter situm loci, qui alicubi sit unus altior alio; tunc adequentur in summitate secundum lineam*. Più avanti, nella seconda parte del testo, emerge a nostro avviso il contenuto di quello che poteva essere il *sacramentum* presupposto dal lodo fin dalle sue prime frasi (*ex nomine sacramenti quod fecistis*): *Si quis autem ab alico accepit sacramentum ut ille non eleuet domum suam ultra .xxx. et .vi. brachia, aut plus aut minus, sine sua licentia, laudamus ut ipse a sacramento eum absolvat*. Il *sacramentum* era dunque legittimo solo se pronunciato di fronte alla comunità cittadina, non di fronte a un singolo. Qualora tale giuramento fosse stato prestato, diciamo così, 'in privato', esso doveva essere annullato.

Il lodo si chiude, in effetti, ricordando che la misura delle torri va adeguata,⁹ però il testo non comincia così. Comincia, invece, assicurando la possibilità di innalzare le case sulla propria terra. A noi pare che la punteggiatura tradizionale dell'edizione del testo ne renda difficoltosa l'interpretazione:

Firmiter precipio, ut nullus deinceps alterius domum in altitudinem turris Stephani, filii Balduini, et Lamberti; his vero qui habitant Quinzica, in altitudinem altioris turris Guinizonis filii Gontolini, contradicat elevari vel restaurari ullo modo, ne[c] contradicere faciat aliquo malo ingenio, in terra que sua est per alodium, vel quam pro sua tenet.

Proporremmo questa nuova interpunzione:

...nullus [soggetto] deinceps alterius domum [oggetto] in altitudinem turris Stephani, filii Balduini, et Lamberti – his vero qui habitant Quinzica, in altitudinem altioris turris Guinizonis filii Gontolini – contradicat elevari vel restaurari [predicato]...

Risulta più chiaro che il vescovo ordina di non proibire l'edificazione. C'è un caso nel quale è lecito opporsi alla costruzione, ma è un'eccezione alla regola: *Excepto si ille qui contradicere voluerit, legaliter poterit ostendere quod sua sit, et non illius qui tenet*. In sostanza, non è assolutamente lecito

⁸ La più recente edizione del lodo è quella a cura di Ottavio Banti, dalla quale si traggono le citazioni qui e sotto: Banti, *I brevi*, 110-3. L'interpretazione di Ronzani, che qui viene valorizzata, si trova in Ronzani, *Chiesa e 'civitas'*, 236.

⁹ *Illi vero qui habent turres maiores supra predictam mensuram in equalitate aliarum turrium secundum eam mensuram quam posuimus adequari faciant infra mensem unum proximum.*

abbattere case e torri a meno che non si rispettino certe regole formali: *Et nemo alterius domum capiat eo invito cuius est, vel destruat, vel rumpat ullo modo studiose, nisi forsitan communi Consilio civitatis, vel maioris partis bonorum et sapientum*. Ecco il criterio di validazione della decisione: essa deve avvenire *communi consilio*.

Il lodo insiste ancora sul vero problema: non tanto l'altezza delle case e delle torri, quanto piuttosto, come abbiamo visto, la loro indiscriminata distruzione.

Se qualcuno impedisce l'elevazione di una torre (a patto che si rispetti la misura) e il danneggiato se ne sarà lamentato *ad commune colloquium*, il secondo dovrà essere aiutato contro il suo nemico.¹⁰ L'azione violenta è riservata al *populus* che agisce con il consenso del *commune colloquium* contro coloro i quali useranno le torri per violare la pace in città:

Si vero aliter evenerit, quod aliquis de his turribus alicui offendat, exceptis is quos exceptavimus, tum volumus et laudamus, si ille cui offenditur ad commune colloquium civitatis lamentabitur, ut populus sit absolutus adversus eum et ille cui nocet a supradicta securitate, et populus adiuvet eum.

Il vescovo assicura il rispetto di quanto stabilito nel documento (*pacem et concordiam*) tramite la scomunica per i contravventori.¹¹ Si noti che il vescovo scioglie (*sit absolutus*) il *populus* dalle proibizioni della *securitas*. Questo riferimento al lessico del sacro (dovuto indubbiamente alla sfera sacrale cui è connesso il giuramento) garantisce al vescovo il tradizionale ruolo di guida del *populus* cittadino. Il *populus* è dunque l'attore che – legato al *sacramentum* e alla *securitas* stabilita da Daiberto – esercita la violenza con il consenso del *commune colloquium civitatis*.

3. *Il contesto*

Quando Daiberto garanti con il sacro il rispetto del lodo, non era la prima volta che un vescovo interveniva per assicurare la pace in città. Sappiamo, infatti, che un'altra *securitas* era stata stabilita da Gerardo (1080-5), predecessore di Daiberto sulla cattedra pisana. Purtroppo, non ci è noto il contenuto della *securitas* di Gerardo: il breve dei consoli del 1162 imponeva ai Pisani di

¹⁰ *Si quis vero, suadente diabolo, quod absit, domum alicui contra hoc quod supra diximus ad mensuram que posita est elevari contradixerit, vel contradicere fecerit, aut studiose destruxerit, et alia que supra diximus non adtenderit; et ille cui contradictum fuerit, vel cuius domus studiose destruitur, aut alia que dicta sunt non adtendantur, ad commune colloquium civitatis lamentabitur, et ille qui contradicit, vel studiose destruit, aut alia que supra diximus fregerit, ab hac superbia non recesserit, intra mensem .I. proximum, tunc volumus et laudamus, ut adiuvetis eum cuius domus contradicitur elevari.*

¹¹ *Volumus autem vos scire, quod quisquis, superbia diaboli inflatus, hanc pacem et concordiam facere nols, sacramentum quod factum est non fecerit vel facere noluerit, quod sit excommunicatus.*

giurare le *securitates* di Gerardo e di Daiberto, ma nulla dice del contenuto di entrambe, né della loro data.¹² Possiamo tuttavia presumere che anche nel documento di Gerardo vi fosse la proibizione della demolizione indiscriminata delle case e delle torri.¹³ Questo perché anche il diploma che Enrico IV aveva concesso ai Pisani nel 1081 esordiva proprio con quella proibizione.¹⁴ Inoltre, già nel diploma di Enrico si faceva riferimento all'altezza massima consentita: *Nec domum in predictis terminis elevari usque ad triginta et sex brachia interdici permittemus*.¹⁵ Neppure il ricorso all'assemblea locale per decretare la liceità del guasto era una novità in assoluto: nel 797, il cosiddetto *capitulare saxonicum* aveva infatti stabilito che l'incendio della casa sarebbe stato decretato lecitamente dal *placitum commune* dei *pagenses* qualora fosse stato impossibile costringere altrimenti il reo.¹⁶ Karol Modzelewski ha spiegato l'insolito ricorso all'assemblea dei *pagenses* con le particolari circostanze della recente conquista del territorio sassone, tali per cui la reale capacità d'intervento del sovrano e dei suoi uomini sarebbe stata alquanto ridotta.¹⁷ Non è questa la sede per proporre azzardati paralleli tra la periferia carolingia del secolo VIII e il regno italico dell'XI. Sta di fatto che la tradizione normativa dell'Occidente aveva conosciuto formule non troppo dissimili dal *commune colloquium* pisano, proprio in riferimento alla distruzione delle case. Torneremo più avanti sul *capitulare saxonicum*.

Torniamo al contesto di cui intendiamo trattare. La questione della distruzione delle case era, con ogni evidenza, un problema centrale nella turbolenta Pisa degli anni Ottanta e dei primi anni Novanta. Il privilegio di Enrico ai Pisani dimostra quale fosse lo schieramento del gruppo dirigente locale nella guerra scoppiata tra il sovrano da una parte e la marchesa Matilde di Canossa e papa Gregorio VII dall'altra. Questo schieramento cambiò dopo il 1084, ovvero dopo che Enrico ebbe abbandonato temporaneamente l'Italia.¹⁸ Alla fine degli

¹² Banti, *I brevi*, 60, rubrica n. 29.

¹³ Il breve del 1164, del resto, accomuna le due *securitates* alla tutela dell'integrità delle case private: Ronzani, *Chiesa e 'civitas'*, 247.

¹⁴ *Siquidem annuimus et firmiter statuimus quemquam hominum, nisi communi consensu eorum [scil. civium Pisane urbis], nec casas apprehendere nec dissipare nec sigillare infra civitatem Pise neque in burgis*. Il diploma è pubblicato in Gladiss-Gawlik, cur., *Heinrici IV Diploma*, 442-3, n. 336; tuttavia Gabriella Rossetti ne ha fornito una nuova e più accurata edizione, emendata da alcune interpolazioni, le quali, però, non riguardano i brani che a noi interessano: Rossetti, "Pisa e l'Impero".

¹⁵ Rossetti, "Pisa e l'Impero", 165, ll. 2-4; 167, ll. 23-4.

¹⁶ Boretius, hrsg. von, *Karoli Magni capitularia*, 27, n. 72, par. 8: *De incendio convenit, quod nullus infra patriam præsumat facere propter iram aut inimizitiam, aut qualibet malivola cupiditate; excepto si talis fuerit rebellis qui iustitiam facere noluerit, et aliter districtus esse non poterit, et ad nos, ut in præsentia nostra iustitiam reddat, venire dispexerit, conducto commune placito simul ipsi pagenses veniant; et si unanimiter consenserint, pro districtione illius causa incendatur, tunc de ipso placito commune consilio facto secundum eorum eva fiat peractum, et non pro qualibet iracundia aut malivola intentione, nisi pro districtione nostra*.

¹⁷ Modzelewski, "Culte et justice."

¹⁸ Su questi temi – oltre, ovviamente, al saggio di Rossetti appena citato – si vedano Ronzani, *Chiesa e 'civitas'*, ai capitoli terzo e quarto; Cotza, *Prove di memoria*, in particolare il secondo capitolo.

anni Ottanta Pisa sosteneva ormai apertamente Matilde. Quando parliamo di ‘cambio nello schieramento’ o del gruppo dirigente pensiamo istintivamente a un (quasi machiavellico) riposizionamento dei medesimi soggetti. La definizione ‘gruppo dirigente’, inevitabilmente generica, rischia di ottundere la variabilità interna di quel gruppo, magari omogeneo riguardo alla qualità economica degli interessi, ma frammentato dalle relazioni, dalla distribuzione topografica dei beni, dalle fedeltà. Una lettura più dinamica del gruppo – una lettura, cioè, che ne valorizzi la dinamica faziosa – permette di scorgere, dietro all’omogeneità del profilo sociale, una serie di conflitti. Tali conflitti non solo rendono ragione del panorama adombrato dal lodo delle torri, ma rendono anche evidente la dimensione progettuale dei prodotti culturali: le opere letterarie e lo stesso lodo.¹⁹ Questa è la prospettiva adottata, in maniera convincente, da Mauro Ronzani e da Alberto Cotza.²⁰ Ronzani e Cotza notano come la concessione che nel 1089 Enrico IV indirizzò alla Chiesa di Pisa dovesse servire proprio a mantenere l’appoggio di *fideles* in città, tra questi un ramo della stirpe viscontile. La stessa nomina di Daiberto alla cattedra pisana potrebbe essere letta nell’ottica di una conciliazione tra fronti opposti: Daiberto era stato infatti consacrato diacono da un vescovo ‘imperiale’ prima di rientrare nel campo di Urbano II e di ascendere alla cattedra pisana (non senza resistenza da parte dei riformatori più accesi).²¹ La retorica della pacificazione era quindi pienamente in linea con la richiesta del contesto politico locale.

Al retroterra conflittuale del lodo delle torri va ricondotto anche il celebre lodo di Val di Serchio, datato dagli studiosi al 1091 o 1092.²² Anche questo lodo è garantito dal vescovo Daiberto – il quale, infatti, ordina che vi sia apposto il sigillo della Chiesa pisana²³ – e anche questo è, dal punto di vista diplomatico, una *securitas*, come il lodo delle torri. Possiamo sintetizzarlo dicendo che i consoli di Pisa e alcuni *boni homines* si accordano per imporre ad alcuni signori della Val di Serchio il rispetto di certi patti.²⁴ Il punto qualificante per noi è che la pena minacciata ai contravventori è la distruzione delle case e la scomunica (quest’ultima fulminata dal vescovo). Anche in questo caso, tuttavia, è il *populus Pisanus* il titolare del diritto a distruggere: *Populus autem Pisanus hoc laudavit et in perpetuum confirmavit, et perfecti*

¹⁹ Per una lettura in questa chiave dello ‘spazio politico’ comunale si rimanda a Zorzi, “Lo spazio politico.” A cavallo del 1100 nel Regno Italico si verificò un mutamento di scala nell’impiego della violenza come strumento di affermazione politico-sociale (Fiore, *Il mutamento signorile*). La nostra tesi è che alcuni prodotti ideologici (i giuramenti di pace e tregua) abbiano consentito l’istituzionalizzazione di questa violenza politica.

²⁰ Ronzani, *Chiesa e ‘civitas’*, 232-40; Cotza, *Prove di memoria*, 44-9.

²¹ Ronzani, *Chiesa e ‘civitas’*, 229-32.

²² Edito in Banti, *I brevi*, 108-10. Sul lodo di Val di Serchio, la sua datazione, il suo contesto e sul rapporto con la *securitas* si vedano Ronzani, *Chiesa e ‘civitas’*, 252-3 e Wickham, *Sonnambuli*, 89-90.

²³ Banti, *I brevi*, 110: *Sigillo Sancte Marie fecimus insigniri*.

²⁴ Sul valore del lodo come arbitrato si veda Menzinger, “Forme di organizzazione giudiziaria,” 1115-6.

consilii et adiutorii fidem firmam repromisit ad dissipandum domos et bona illius qui hoc non observaverit.

I due lodi condividono, dunque, un comune retroterra politico: un gruppo dirigente 'legittimo' denominato *populus Pisanus* e agente attraverso il *commune colloquium* si riserva il diritto di distruggere le case di chi contravviene alle norme stabilite dallo stesso *populus*. Il vescovo è colui che scomunica i contravventori e garantisce la sacralità del patto sul quale si fonda la norma: dunque, ponendo il sacro al servizio della volontà del gruppo dirigente, lo legittima. Tale legittimazione passa anche attraverso l'attribuzione del nome *populus* al gruppo dirigente stesso: il *populus* sta col suo vescovo, il gregge segue il pastore, almeno in apparenza.

Documenti e contesto politico sono ben noti, come, del resto, è noto che *populus* fu – prima del terzo decennio del secolo XII e dell'affermarsi del sostantivo *Commune* – il termine attraverso il quale si legittimavano numerosi gruppi dirigenti urbani.²⁵ Questo è certamente il prodotto di una retorica che affonda le proprie radici sia nella tradizione scritturale del Popolo di Dio, sia nella tradizione giuridica e storica della Roma antica (il *populus Romanus*).²⁶ Esistevano, tuttavia, nel secolo XI sia una prassi sia un dispositivo normativo entro i quali il ruolo delle cittadinanze organizzate (*populus, cives, vicini*) nella punizione dei rei era chiaro. Questa prassi e questo dispositivo sono stati fino a oggi un po' trascurati dalla storiografia italiana.²⁷ Merita, dunque, che dedichiamo alcune riflessioni al carattere specifico del gesto di distruzione della casa. Nonostante si conoscano ormai bene le modalità con le quali vari gesti di violenza potessero funzionare come strumento di comunicazione politica e di costruzione dell'autorità, il significato delle distruzioni di case ed edifici urbani in modo particolare va esplorato più a fondo. Solo in questo modo sarà possibile capirne il più ampio ruolo all'interno di queste dinamiche legittimanti e, di conseguenza, spiegarne la posizione così centrale in queste *securitates* e nei rapporti politici tra vescovi e cittadinanze.

4. Distruggere le case, costruire l'autorità

Prima di proseguire con l'analisi, è dunque necessario contestualizzare il significato della distruzione delle case nei contesti urbani di questi secoli, e chiarire il legame tra tali gesti e i processi di acquisizione dell'autorità politica. Le distruzioni intenzionali di case ed edifici compaiono in un'ampia

²⁵ Sulla tarda affermazione del sostantivo *Commune* per indicare il regime politico delle città italiche si veda Banti, "Civitas' e 'Commune'." Sul ruolo – precedente – del sostantivo *populus*, rinviamo a Faini, "Il Comune e il suo contrario," 263.

²⁶ Fondamentale, in questo senso, l'inquadramento offerto in Mineo, *Popolo e bene comune*, con la bibliografia precedente, pur se dedicato a una fase storica più avanzata.

²⁷ Per il tema della 'pace di Dio' e della 'tregua di Dio' nella storiografia italiana a confronto con quella europea si può far riferimento a Barthélemy, "La trêve de Dieu et sa destinée italienne."

serie di fonti, sia narrative sia documentarie, prodotte per la maggior parte a partire dai secoli centrali del medioevo. Spesso esse sono considerate come una versione più specifica di una categoria più ampia di violenza contro la proprietà, che viene indicata con il termine *devastatio* e che non si riferisce solamente alla distruzione di immobili, ma anche ad altri tipi di beni, tra cui alberi, frutteti, campi, animali, etc.²⁸ Se ci concentriamo principalmente sulle fonti di tipo normativo e giuridico, nella maggior parte dei casi le distruzioni appaiono rispondere a necessità punitive, legate a pratiche di giustizia e di vendetta contro i proprietari degli edifici stessi. Volendo semplificare all'estremo, questi gesti di distruzione compaiono in questo tipo di fonti o come il crimine da arginare o come la punizione da infliggere e, lungi da essere una caratteristica del territorio italico, si riscontrano in diversi contesti normativi relativi a molte altre aree d'Europa.²⁹ La penisola italica parrebbe però vantare certe caratteristiche peculiari, a detta degli osservatori contemporanei, specialmente in relazione alla distruzione di beni vescovili ed ecclesiastici. In questo senso, quello tra vescovi e cittadinanze, espresso attraverso la distruzione, non fu sempre un rapporto di alleanza.

Sin dai secoli alti del medioevo, le fonti ci permettono di osservare una serie di gesti di violenza contro le proprietà di vescovi, cardinali, e papi, talmente ripetuti e ben diffusi da essere riconosciuti come una vera e propria (seppur riprovevole) *consuetudo* dalle autorità laiche ed ecclesiastiche.³⁰ In questi esempi, folle composte variabilmente da cittadini, fedeli, famigliari del defunto, e persino altri chierici, appaiono impegnate in atti di violenza che possono variare dalla spoliazione delle salme di pontefici defunti, a saccheggi di arredi e gioielli dai palazzi, e ancora a recisioni di frutteti e coltivi. Nella tarda antichità e nei secoli più alti del medioevo queste usanze erano ben diffuse in diverse aree europee, ma a inizio secolo XI l'imperatore Enrico II le descriverà invece come una peculiarità italiana, dichiarando di essere appena venuto a conoscenza che *in Italia ecclesiarum facultates defuncto earum presule depredari*.³¹ A prescindere dall'effettiva diffusione della pratica, sembra che nel contesto italico essa godesse di una certa memoria quasi 'istituzionale', che la riconosceva appunto come una *consuetudo* ben stabilita.

Se per l'alto medioevo troviamo riferimenti principalmente al saccheggio e furto di beni mobili, a partire dal tardo X secolo e poi più frequentemente dal XI, le fonti riportano notizie sempre più frequenti relative ad attacchi con-

²⁸ Da notare il dibattito sulle definizioni di *devastatio* e il rapporto tra la devastazione dei beni e la distruzione di case in modo specifico: Fischer, *Die Hauszerstörung*, 9-13, 146-59.

²⁹ Per studi sulle distruzioni nell'Europa del nord, si vedano ad esempio Fischer, *Die Hauszerstörung*; Delcourt, *La Vengeance de la Commune*; Deploige, "Revolt."

³⁰ Questo fenomeno del saccheggio di beni papali ed episcopali è stato ben studiato prima da Reinhard Elze e poi da Carlo Ginzburg, che ne hanno riconosciuto ritmi, diffusione, e logiche ben precisi: Elze, "Sic Transit Gloria Mundi"; Ginzburg, "Saccheggi rituali."

³¹ Falconi, *Le carte cremonesi*, n. 112 (1007) e n. 172 (1007); Bresslau, Bloch, *Heinrici II. et Arduini Diplomata*, 203.

tro edifici di pertinenza di questi presuli, in particolare le *domus* e, in seguito, i palazzi episcopali.

Possiamo osservare un chiaro esempio di queste dinamiche in una delle lettere di Pier Damiani, che intorno all'anno 1050 scrisse agli abitanti di Osimo, cittadina nelle attuali Marche, redarguendoli per la *perversa autem et prorsus execrabilis* pratica di distruggere i beni dei vescovi defunti.³² Nella lettera Pier Damiani condanna quelle persone che *videlicet suo defuncto episcopo domum episcopi hostiliter irrumpentes invadant, facultates eius praedonum more diripiant, praediorum domos incendant, vites insuper et arbusta bestiali inmaniores feritate succidant*.³³ Nonostante la forte condanna di questi attacchi di violenza, nella lettera essi vengono descritti come una *consuetudo*, seppure qualificati in modo dispregiativo come una *quarundam plebium consuetudo*. Pier Damiani si ritrova inoltre a dover spiegare il motivo per cui va posta fine a tali azioni: i beni distrutti non vanno solo considerati proprietà del vescovo deceduto, ma anche e soprattutto di Cristo, l'*aeternus pontifex*, che dunque non merita tali violenze. La retorica di questa censura è particolarmente interessante, poiché il messaggio di Pier Damiani evoca dei concetti già espressi qualche decennio prima dall'imperatore Corrado II, come riportati dal cronista imperiale Wipone, in seguito alla famosa distruzione del palazzo reale di Pavia del 1024 da parte dei cittadini pavesi.

Nel 1025, i pavesi si giustificarono di fronte a Corrado spiegando che la distruzione del palazzo era avvenuta in seguito alla morte dell'imperatore Enrico II e dunque in un *interim* durante il quale il palazzo non poteva essere di proprietà imperiale, siccome il sovrano era defunto. L'imperatore diede loro una celebre risposta: *Si rex periit, regnum remansit, sicut navis remanet, cuius gubernator cadit. Aedes publicae fuerant, non privatae; iuris erant alieni, non vestri*.³⁴ La storiografia si è concentrata su questi eventi dal punto di vista prevalentemente giuridico-istituzionale, studiandoli o in connessione con l'emergenza di un concetto di 'stato' transpersonale, o all'interno del quadro della nascita del sentimento di autodeterminazione politica cittadina che avrebbe portato al Comune, e studiando il ruolo degli edifici 'pubblici' del potere in questi processi.³⁵ Al centro di entrambi questi esempi troviamo però non solo una discussione sui diritti di proprietà su beni ed edifici: un altro punto chiave di entrambe le questioni – e in un certo senso l'altra faccia della medaglia rispetto a esse – è quello del diritto alla distruzione, rivendicato dalle rispettive cittadinanze e negato dalle autorità. Possiamo vedere chiaramente le similitudini con le idee espresse nella lettera di Pier Damiani, citata

³² Sembra probabile che il contesto specifico fosse quello della distruzione dei beni del vescovo Gislerio: Ciccopiedi, "La figura del vescovo," 46.

³³ Reindl, *Die Briefe* n. 35, 337; si veda la discussione di questa lettera in Ginzburg, "Saccheggii rituali," 617.

³⁴ Bresslau, *Gesta Chuonradi*, 30.

³⁵ Tradizionalmente questi due filoni di studio si sono sviluppati lungo confini nazionali, con la storiografia tedesca da una parte e quella italiana dall'altra. Si vedano Nelson, "Kingship and Empire," 244 e Solmi, "La distruzione."

sopra, nei confronti delle proprietà episcopali, le quali trascendono anch'esse la vita e l'ufficio dello specifico vescovo.³⁶

Nei suoi sforzi per condannare questi gesti, Pier Damiani si ritrova obbligato a dover riconoscere la logica che essi presuppongono, ammettendo che essi potessero essere una reazione contro il malgoverno dell'autorità, in questo caso del vescovo deceduto Gislerio, che si era macchiato di crimini gravi.³⁷ Cristo quindi non viene offeso solamente in quanto sommo proprietario dei beni e degli edifici dell'episcopio, ma anche e soprattutto perché la distruzione di essi gli attribuisce automaticamente delle colpe che egli non ha: *Et fortassis episcopus in vita sua aliquem laesit: sed Christus, qui aecclesiae custos relictus est, quid peccavit?*³⁸ La domanda retorica di questo passaggio rivela l'associazione tra la colpevolezza del vescovo deceduto e la violenza contro i suoi beni e i suoi edifici per mano della comunità, un gesto che assume un ruolo punitivo ben specifico. Durante il corso del tardo X secolo e dell'XI, dunque, vediamo svilupparsi un tipo di *consuetudo* distruttiva che non pare semplicemente una versione più elaborata del 'diritto' al saccheggio di beni mobili quali gioielli o *mobilia*. Piuttosto, si tratta di un fenomeno che acquisisce caratteri punitivi legati a concetti di attività politica, diritti, e persino malgoverno da parte del possessore degli edifici presi di mira.

Abbiamo vari esempi risalenti a questi secoli di casi in cui la distruzione della dimora figura come una punizione per reati di natura politica o per azioni che hanno in qualche modo apportato dei danni alla collettività.³⁹ Abbiamo già citato il raro esempio altomedievale del *capitolare saxonicum*, che stabiliva l'incendio della casa nei confronti del *rebellis qui iustitiam facere noluerit*.⁴⁰ In altri casi più tardi e relativi alla penisola italiana troviamo una logica simile: in un processo di fine X secolo che si tenne a Venezia, ad esempio, il potente Stefano Coloprino e i suoi sostenitori furono dichiarati rei di aver tradito i loro concittadini a favore di Ottone II e puniti con la distruzione delle proprie abitazioni.⁴¹

Possiamo identificare la stessa logica all'opera in molti altri casi di distruzione, anche quando meno formalizzati. Come già evidenziato da Chris Wickham per i contesti rurali, infatti, l'azione violenta contro proprietà e case poteva essere parte integrante di processi semi-formali di rivendicazione di specifici diritti e di legittimità, anche da parte di gruppi tradizionalmente non dominanti.⁴² Ai fini della nostra analisi, questa associazione ci permette inol-

³⁶ Cfr. anche Ginzburg, "Saccheggi rituali," 619.

³⁷ Ciccopiedi, "La figura del vescovo," 45; si noti comunque la discussione della Ciccopiedi sul problema di identificazione dei vescovi di Osimo nelle lettere di Pier Damiani di questi anni.

³⁸ Reindl, *Die Briefe*, n. 35, 338.

³⁹ Per questa tradizione nell'antichità romana, ad esempio, si veda Roller, "Demolished Houses."

⁴⁰ Si veda sopra, nota 18.

⁴¹ *Anteditus nempe Tribunus dux repugnantium infidelium nequitiam inultam diu non ferens, domos illorum devastari permisit uxoresque ne aufugere possent, custodire precepit*: Pertz, *Iohannis Diaconi Chronicon*, 147.

⁴² Wickham, "Looking Forward," 157.

tre di spiegare quei casi in cui le distruzioni delle residenze episcopali non ebbero luogo in seguito alla morte di un vescovo, ma durante il corso della sua carica. Uno dei casi più lampanti è quello di Raterio, vescovo di Verona negli decenni centrali del X secolo: la carriera di Raterio come vescovo veronese procedette in modo intermittente, con numerose interruzioni, inizialmente a causa dell'antagonismo di Ugo di Provenza e in seguito a causa dell'opposizione di parte dei canonici della cattedrale cittadina.⁴³ Verso la fine degli anni Sessanta, Raterio scrisse una lettera ai suoi patroni ottoniani, lamentandosi della situazione in città, ormai insostenibile. Nella missiva, Raterio denunciò il fatto di essere stato sottoposto a un umiliante processo pubblico durante il quale era stato accusato di atti di violenza e coercizione contro i suoi chierici, di essersi appropriato di benefici e terre pubbliche, di aver abbandonato e distrutto la residenza episcopale.⁴⁴ La distruzione della *domus* sembra aver avuto un ruolo di primo piano all'interno di questi procedimenti giudiziari ed era uno degli argomenti che più indignavano Raterio, che si dichiarava non solo innocente, ma addirittura la vera vittima di questi attacchi alla residenza.⁴⁵ Già qualche mese prima, infatti, in un sermone in occasione dell'Ottava di Pasqua, Raterio si era scagliato contro tutti coloro che lo accusavano di aver distrutto la *domus* episcopale e contro degli individui non meglio identificati che *non cessant illam destruere*.⁴⁶ In questo stesso testo, il vescovo indicava anche di essere stato oggetto di inchieste da parte di *consideratores*, impiegati apposta per esaminare le sue colpe riguardo alla distruzione della *domus*. Nonostante le lamentele di Raterio e i suoi appelli per il supporto dei patroni ottoniani, il vescovo perse per la terza volta la cattedra episcopale della città in seguito a questi eventi.

Per comprendere l'importanza di queste circostanze è necessario capire la natura e il contesto di queste accuse. Raterio era particolarmente inviso ai canonici del capitolo della cattedrale veronese, a causa dei suoi atteggiamenti riformatori e dei suoi tentativi di sottrarre privilegi, benefici e cariche alle *élites* locali, che si sentivano dunque messe in pericolo da quelle che consideravano ingerenze da parte di un vescovo 'straniero' e imperiale.⁴⁷ La soluzione era dunque lo smantellamento della legittimità politica di Raterio, al fine di invalidare le sue riforme. La protezione del gregge dei fedeli, della città e dei

⁴³ Miller, *The Bishop's Palace*, 84-5, analizza la carriera e l'opposizione a Raterio.

⁴⁴ Si veda anche Miller, *The Formation of a Medieval Church*, 160 sgg.

⁴⁵ *Ipsa beati Pauli apostoli sollempnitate paene tota civitas affuit, et sedens Nanno pro tribunali ita orsus est loqui: [...] 'Quid iudicatis de ista domo, quam sic destructam videtis?' 'Culpa est episcopi', omnes respondent. Qui tamen melius dixissent: [...] 'XL ut fertur libras in restauratione, ampliatione ac decoratione eius expendit episcopus; sexies hostia solummodo restaurando, que partim furto partim vi fuerant ablata, non parum praetii consumpsit, et nihil ei profuit. Qui amplius facere potuit? In ea illum versari inconvenientissimum fuit, ne aut comprehenderetur, ut olim, aut si se defendere conaretur, igni adhibito – quid enim vulgus Veronense non audet? – circumposite propter eum basilice cremarentur.'* [...] Nihil horum, sed prout quis illorum peius potuit, omnes dixerunt: Weigle, *Die Briefe*, n. 33, 186.

⁴⁶ Reid, *Ratherii Veronensis opera minora*, 172.

⁴⁷ Miller, *The Formation of a Medieval Church*; Miller, *The Bishop's Palace*, 85.

propri spazi del potere erano requisiti fondamentali per un buon vescovo e l'incapacità di proteggere, restaurare e difendere la propria stessa residenza era una grave mancanza. La distruzione della *domus* episcopale, che ebbe un ruolo così centrale durante il processo pubblico, era dunque volta a evidenziare la sua inadeguatezza, e non solamente in modo simbolico: durante il processo, queste accuse avevano un peso anche dal punto di vista legale, erano la prova inconfutabile dell'illegittimità e della debolezza del vescovo. Nonostante Raterio comprendesse l'importanza di prendersi cura dell'edificio (come vediamo dalle sue descrizioni dettagliate delle spese sostenute per ripararlo), dalla sua risposta alle accuse, con la quale effettivamente ammetteva la sua incapacità di difenderlo, egli sembra non aver compreso (o non aver voluto comprendere) il peso retorico e semi-formale della distruzione. La distruzione di una residenza fa dunque parte di una retorica legittimante (o delegittimante), attraverso il linguaggio della violenza. Se da una parte è volta a delegittimare il detentore dell'edificio, dall'altra il gesto distruttivo può essere strumentalizzato a supporto delle rivendicazioni del distruttore, che acquisisce il diritto di farsi valere nella sfera della politica cittadina. Questa rivendicazione non avviene a priori, ma passa attraverso il gesto di distruzione stesso, che diventa performativo e rivela pretese di autorità e di legittimità politica. Si capisce dunque l'importanza della competizione per il diritto alla distruzione e i tentativi di rivendicare tale diritto da parte delle autorità, diritto che viene negato alle cittadinanze le quali invece se ne appropriavano, trattandolo in parte come un proprio diritto consuetudinario.

È il caso di tornare brevemente al paragone tra la retorica che troviamo nelle lettere di Pier Damiani e quella di Wipone, riguardante le distruzioni degli edifici del potere, discusso precedentemente: in questi secoli, non sono solo le residenze dei vescovi ad essere oggetto di attacchi sempre più frequenti. I palazzi e le residenze di autorità laiche si trovano al centro di contese furiose, in cui la distruzione degli edifici diventa una delle priorità delle comunità cittadine. In molti casi, in seguito alla distruzione di questi edifici di potere laici, gli abitanti delle città riuscirono ad ottenere da parte delle autorità la garanzia che essi non sarebbero stati ricostruiti all'interno dello spazio urbano cittadino. Questi edifici furono dunque spostati al di fuori delle mura, oppure non vennero più ricostruiti se non molto più tardi.⁴⁸ Al contrario, le residenze episcopali non vennero sradicate sistematicamente dalla città e, anzi, in molti casi furono ricostruite velocemente e con forme architettoniche ancora più imponenti.⁴⁹ Questi due risultati diversi di due processi distruttivi in apparenza molto simili, suggeriscono una differenza fondamentale tra questi due tipi di autorità e le loro capacità o incapacità di navigare nelle nuove situazioni politiche nelle città. Va notato, certo, che anche molti vescovi, come nel caso di Raterio, fallirono nel loro tentativo di gestire le dinamiche politi-

⁴⁸ Settia, "Fortezze in città," 93.

⁴⁹ Miller, *The Bishop's Palace*, 142-5, 258.

che cittadine. Tuttavia, nei decenni in cui le cittadinanze urbane acquisivano un ruolo politico più significativo, molti vescovi riuscirono a forgiare alleanze con i nuovi gruppi dirigenti, utilizzando lo strumento della distruzione e volgendolo verso altri bersagli politici. La chiave di questi successi va ricercata in parte nella loro abilità di porsi come garanti delle nuove ambizioni delle cittadinanze e dei loro impulsi distruttivi, come ora vedremo.

5. I giuramenti di pace e il ruolo delle cittadinanze

Il diritto di bandire e distruggere le case risulta attribuito alla comunità cittadina nei primi documenti italici legati alla pace e/o alla tregua di Dio. Ovidio Capitani nel 1966 aveva proposto una nuova data per la cosiddetta *Pax Italica*, fino ad allora attribuita a Enrico IV e al 1077.⁵⁰ Étienne Doublier ha recentemente riproposto la datazione di Capitani in un'ampia riconsiderazione dell'autorità regia in Italia.⁵¹ Il documento (formalmente un giuramento che impegnava ogni suddito alla volontà del sovrano) viene oggi attribuito a Enrico III e collocato nel 1046: al tempo della discesa in Italia di Enrico in occasione dell'incoronazione romana. Questo testo non chiama mai in causa le cittadinanze: il diritto di devastare il patrimonio dei rei è del sovrano, il quale, attraverso i suoi messi, i conti, i vescovi può avvalersi dei sudditi *ad iusticiam et legem faciendam*:

*Hos vero homines, qui hoc iuramentum facere noluerint aut factum violaverint, Henricum regem aut suum certum nuntium aut episcopum aut comitem, qui me ad hoc invitaverit, per rectam fidem adiuvabo devastare.*⁵²

Accanto a questa tradizione, diciamo così 'monarchica', ne esisteva un'altra, nella quale i sudditi (particolarmente i cittadini) avevano un margine di autonomia molto maggiore. Nella cosiddetta *treuga Dei Lombardica* – collocabile anch'essa negli anni Quaranta e attestata documentariamente nell'Italia del Nord – i titolari della potestà di distruggere le case sono i *vicini* (*vicini dissipent domum eius*), mentre la dannazione spirituale per i contravventori è garantita dai *fideles episcopi et abbates et sacerdotes* chiamati in causa all'inizio del testo. Gli stessi *vicini* possono decretare il bando e il rogo per coloro che rifiutano la penitenza: *Extra villam portent et comburent*.⁵³ Si sarà notato che si parla di *vicini* e non di *populus*. Va detto, però, che – diversamente dagli altri esempi europei di tregua più o meno contemporanei – quella di cui stiamo parlando evoca uno spazio cittadino: *Si quis infra ipsas treuvas Dei homicidium fecerit aut traditionem aut schacum aut furtum [...] statim exeat foras de ciuitate in*

⁵⁰ Editto in Weiland, *Constitutiones*, n. 68, 117.

⁵¹ Doublier, "Declinazioni dell'autorità regia" all'altezza della nota 64 sulla datazione di Capitani. Ringraziamo l'autore per aver messo a disposizione il saggio non ancora pubblicato.

⁵² Weiland, *Constitutiones*, n. 68, 117.

⁵³ L'edizione in Weiland, *Constitutiones*, n. 420, 598.

exilio.⁵⁴ Questo testo induce quindi a identificare i *vicini* con i *cives* e quindi, sotto diversi aspetti (l'autonomia dei laici, la scomunica del vescovo), allude al contesto legale cui fa riferimento anche il lodo delle torri.

Il diritto alla distruzione era – nella prima metà del secolo XI – un elemento conteso tra il sovrano e le cittadinanze. Non pare affatto un caso che Enrico IV tornasse su quell'elemento nella Pisa del 1081: in un contesto di alleanza con il gruppo dirigente cittadino, il sovrano assicurava alla cittadinanza quel diritto sotto forma di privilegio. Neppure pare un caso che, nella Pisa dei tempi di Daiberto – ribelle all'autorità di Enrico – il diritto della cittadinanza (il *populus* pisano) fosse ribadito escludendo ogni riferimento al sovrano, ma con l'avallo dell'autorità spirituale del vescovo. Da una parte, dunque, il privilegio di Enrico IV, ove già compare il divieto alla distruzione *nisi communi consensu*, quindi, nei fatti, il diritto della collettività organizzata all'azione violenta; dall'altra la *securitas*, nella quale non si accenna né al privilegio, né al sovrano. La tradizione della *treuga Dei Lombardica* garantiva l'efficacia di questa soluzione, perché vi si parla dell'esilio dalla *civitas* e del diritto dei vicini a distruggere la casa dei rei, senza mai un accenno al sovrano, chiamando in causa, invece, l'autorità religiosa.

Michael Matzke è stato il primo a collegare il lodo al movimento per la pace.⁵⁵ Matzke si è mosso sulla scorta di un seminale studio di Hagen Keller, dedicato alla realtà lombarda, nel quale si propone un suggestivo collegamento tra il movimento patarinico, le paci giurate e l'origine dei Comuni.⁵⁶ Nell'interpretazione di Matzke il riferimento alla tradizione della pace giurata del lodo va ricondotto all'influenza di Oddone di Chatillon - Urbano II.⁵⁷ Nessuno nega che il pontificato di Urbano II e la consacrazione vescovile del suo sodale Daiberto possano aver contribuito a rilanciare nell'ambito pisano la tradizione d'Oltralpe.⁵⁸ A noi pare, tuttavia, che l'ambito italico fosse già molto permeabile a questa tradizione nella seconda metà del secolo.⁵⁹ Sicuramente la guerra civile e la crisi dell'autorità del sovrano resero più utili e attuali gli elementi di autonomia già evidenti nel testo della *treuga Dei Lombardica*.⁶⁰ Tuttavia, la competizione tra cittadinanze organizzate e poteri tradizionali era già comin-

⁵⁴ Weiland, *Constitutiones* n. 420, 598, ll. 19-21. Un confronto con altri esempi europei può essere compiuto proprio a partire dall'edizione degli MGH: Weiland, *Constitutiones* nn. 419, 421-23 (ma il testo è brevissimo), 424, 425, 427, 429; un ruolo per i *vicini* sembra riservato solo nella cosiddetta *Pax Dei incerta* (n. 426), ma non si parla della distruzione delle case dei rei.

⁵⁵ Matzke, *Daiberto di Pisa* 61-2. Del resto, appare difficile in questa fase districare il nesso tra pace diocesana e tregua di Dio, presenti in formulazioni cumulative sempre più spesso dalla fine del secolo XI: Barthélemy, "La trêve de Dieu," 366.

⁵⁶ Keller, "Der Übergang zur Kommune."

⁵⁷ Matzke, *Daiberto di Pisa*, 63.

⁵⁸ Sul pontificato di Urbano II resta fondamentale Becker, *Papst Urban II*, in particolare sul rapporto di Urbano II con il movimento per la pace di Dio, vol. 2, 275-82 (anche per il tema, connesso, della sacralizzazione della violenza).

⁵⁹ Sulla fortuna italiana della tregua di Dio ancora Barthélemy, "La trêve de Dieu et sa destinée italienne."

⁶⁰ Su questa fase storica si vedano ora le pagine di Doublier, *Ein Reich ohne König?*, 89-95.

ciata alla fine del secolo XI. Alcuni vescovi potrebbero aver esercitato un ruolo singolare: poiché la tradizione dei giuramenti di pace si fondava anche su una componente sacrale, essi ebbero l'opportunità di proporsi come elemento di transizione tra vecchi e nuovi poteri.⁶¹ In effetti questo sembra il contesto nel quale agiva Daiberto.

Al tempo in cui si andava diffondendo la tregua di Dio i movimenti per la pace si andavano 'popolarizzando', come ha messo in evidenza Dominique Barthélemy.⁶² Il caso forse più noto è quello di Bourges dove, nel 1038, il vescovo Aimone approfittò di un giuramento di pace per armare il *populus* cittadino e muovere contro alcuni signori dei castelli vicini.⁶³ Circa nello stesso periodo (primi degli anni Quaranta) Landolfo Seniore collocava l'azione del *populus* milanese a difesa della pace interna, messa in pericolo dalla condotta arrogante dei *milites*.⁶⁴ La descrizione di Landolfo è probabilmente il risultato di un'operazione ideologica elaborata alla metà degli anni Settanta;⁶⁵ resta il fatto che la pace giurata e garantita dall'arcivescovo (Ariberto II) era un ingrediente fondamentale di quella operazione.⁶⁶ Vale la pena di ricordare che nella Lucca del 1081 – prossima alla Pisa di Daiberto – la fazione dei laici al potere, avversa al gruppo filogregoriano, si impossessava del termine *populus* mentre organizzava 'speciose azioni di pace' con l'avallo del vescovo enriciano Pietro, secondo la penna del filo-matildino Rangerio.⁶⁷ Si tratta, certo, di un accenno letterario, successivo di una quindicina d'anni e – come il passo di Landolfo – fortemente orientato ideologicamente; l'accumulo di lessico sensibile nella prospettiva che abbiamo scelto (*populus*, *pax*, *bellum*) ci pare, tuttavia, meritevole di attenzione.

6. Conclusioni

Già dai secoli altomedievali, ma poi con maggiore frequenza a partire dalla metà del XI secolo, la distruzione di case e edifici figura come uno de-

⁶¹ Sul giuramento, la nascita della statualità e sulla connessione con l'ambito del sacro e con la garanzia ecclesiastica si rinvia a Prodi, *Il sacramento del potere*, 115.

⁶² Barthélemy, *L'an mil et la paix de Dieu*, 405.

⁶³ Davril, Dufour, Labory, *Les miracles de Saint Benoît*, 320, su cui Barthélemy. *L'an mil et la paix de Dieu*, 404-9.

⁶⁴ Bethmann, Wattenbach, *Landulfi Historia Mediolanensis*, 63, l. 25: *Capitanei et valvassores populum superabant, inhumanimenter ipsum trucidabant*.

⁶⁵ Sulla datazione, il contesto, l'ispirazione ideologica della *Historia*: Busch, "Landulfi senioris Historia Mediolanensis." Sullo specifico tema dell'impiego ideologico del termine *populus* ci permettiamo di rinviare a Faini, "Una parola contesa."

⁶⁶ Per un quadro complessivo del pontificato di Ariberto, con specifica attenzione sul tema della pace e della guerra, si veda Tessera, "Christiane signifier milicie."

⁶⁷ Sackur, Schartz, Schmeidler, *Vita metrica*, ai vv. 4661-4: *Et nunc de populo, nunc et de nobilitate / Ductores subitos praecipitesque parant, / Qui modo privatim, modo conciliante tumultu / Sub pacis specie bella dolosa movent*. Sull'opera: Severino, "La Vita metrica di Anselmo;" Riversi, "Res tam nodosas;" sul contesto lucchese si veda Tomei, "Alla casa del signore;" sull'autore, sinteticamente, Savigni, "Rangerio."

gli strumenti attraverso i quali le collettività urbane e le autorità tradizionali locali, tra cui si annoverano i vescovi, rinegoziano i propri spazi, diritti ed esigenze politiche. Sia dal punto di vista ideologico sia da quello pratico, l'attacco violento contro una specifica residenza poteva servire a marcarne il detentore come reo di aver recato danni alla collettività, mentre allo stesso tempo si rivelava una strategia efficace per manifestare pubblicamente le pretese di legittimità politica del distruttore. Soprattutto in ambito urbano, la distruzione si trova dunque spesso al centro di azioni collettive e coordinate che vanno a colpire un'ampia serie di bersagli politici, tra cui vescovi particolarmente invisibili e autorità laiche mal tollerate.

Specialmente a partire dalla metà del XI secolo, inoltre, tra questi bersagli si annoverano sempre più frequentemente anche molte altre figure di profilo minore, ma comunque attive politicamente all'interno delle città. Non è una coincidenza che il diritto alla distruzione proprio in questi decenni diventi esso stesso terreno di competizione tra diversi attori politici, che tentano di sfruttarne l'ormai chiara funzione politica. È in questo contesto di fondo che va compresa la relazione tra vescovi e gruppi dirigenti cittadini. La competizione tra questi due attori si era manifestata specificamente con la *devastatio* e con la distruzione: subita spesso dai vescovi.

Il caso pisano mostra i termini della possibile convergenza tra vescovi e gruppi dirigenti. Il *sacramentum* al quale si allude nel 'lodo delle torri' permetteva infatti al vescovo di mantenere un ruolo egemonico in una fase di grave incertezza politica (lotta per le investiture). Tramite la scomunica egli restava unico amministratore del sacro a garanzia del giuramento collettivo. La cittadinanza organizzata (il *populus Pisanus*) vedeva legittimato il ruolo politico, testimoniato dalla *devastatio* di beni e, soprattutto, dalla distruzione di edifici, benedetta dal vescovo. Forse il caso pisano permette di reinterpretare le guerre civili attorno al 1100? Le distruzioni nelle città di questo periodo segnano senza dubbio la nascita di una nuova società politica: un vero battesimo del fuoco.

Opere citate

- Banti, Ottavio. *I brevi dei consoli del Comune di Pisa degli anni 1162 e 1164. Studio introduttivo, testi e note con un'appendice di documenti*. Roma: ISIME 1997.
- Banti, Ottavio. "‘Civitas’ e ‘Commune’ nelle fonti italiane dei secoli XI e XII." *Critica storica* 9 (1972): 568-84.
- Barthélemy, Dominique. "Le pacte de paix de 1033 évoqué par Raoul Glaber." In *Droit, pouvoir et société au Moyen Âge: Mélanges en l'honneur d'Yves Sassier, Liber amicorum*, ed. par Emmanuelle Chevreau, Gilduin Davy, Olivier Deschamps, et Frédérique Lachaud, 291-303. Limoges: Pulim, 2021.
- Barthélemy, Dominique. "La trêve de Dieu." In *Il tempo nell'alto Medioevo*, 323-96. Spoleto: Fondazione CISAM, 2024.
- Barthélemy, Dominique. "La trêve de Dieu et sa destinée italienne au milieu du XV siècle." In *San Miniato e il segno del Millennio*, a cura di Bernardo Francesco Maria Gianni, e Agostino Paravicini Bagliani, 5-50. Firenze: SISMEL, 2020.
- Becker, Alfons. *Papst Urban II (1088-1099)*, 3. voll. Stuttgart: Hiersemann, 1964-2012.
- Bellato, Giulia. *Destruction in the City: Community and Political Authority in Medieval Italy, c. 700-1200*. Cambridge: Cambridge University Press, in corso di pubblicazione.
- Bethmann, Ludwig Conrad, et Wilhelm Wattenbach, cur. *Landulfi Historia Mediolanensis*. MGH Scriptores in Folio, vol. 8, 36-102. Hannover: Hahnsche Buchhandlung, 1848.
- Boretius, Alfred, cur. *Karoli Magni capitularia*, MGH Capitularia regum Francorum, vol. 1, 44-186. Hannover: Hahnsche Buchhandlung, 1883.
- Bresslau, Harry, cur. *Wipos Gesta Chuonradi imperatoris*. MGH Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi, vol. 61, 1-62. Hannover-Leipzig: Hahnsche Buchhandlung, 1915.
- Bresslau, Harry, et Hermann Bloch, cur. *Heinrici II. et Arduini Diplomata*. MGH Diplomata regum et imperatorum Germaniae, vol. 3. Hannover: Hahnsche Buchhandlung, 1900-1903.
- Busch, Jörg. "Landulfi senioris Historia Mediolanensis - Überlieferung, Datierung und Intention." *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters* 45 (1989): 1-30.
- Busch, Jörg. *Die Mailänder Geschichtsschreibung zwischen Arnulf und Galvaneus Flamma. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit im Umfeld einer oberitalienischen Kommune vom späten 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert*. München: Wilhelm Fink, 1997.
- Castiglioni, Carlo, cur. *Landulphi Junioris sive de Sancto Paulo Historia Mediolanensis ab anno MXCV usque ad annum MCXXXVII*, RIS², vol. 5, 3. Bologna: Zanichelli, 1934.
- Ciccopiedi, Caterina. *La figura del vescovo nell'epistolario di Pier Damiani: tra ideale e reale*. Spoleto: Fondazione CISAM, 2019.
- Cotza, Alberto. *Prove di memoria: origini e sviluppi della storiografia nella Toscana medievale (1080-1250 ca.)*. Bologna: il Mulino, 2021.
- Davril, Anselme, Annie Dufour, et Gillette Labory, cur. *Les miracles de Saint Benoît*. Paris: CNRS, 2019.
- Delcourt, André. *La Vengeance de La Commune: L'arsin et l'abbatis de maison en Flandre et en Hainaut*. Lille: L. Danel, 1930.
- Deploige, Jeroen. "Revolt and the Manipulation of Sacral and Private Space in 12th-Century Laon and Bruges." In *Power and Culture: New Perspectives on Spatiality in European History*, ed. by Pieter François, Taina Syrjämaa, and Henri Terho, 89-107. Pisa: PLUS, 2008.
- Doublier, Étienne. "Declinazioni dell'autorità regia e imperiale a nord e a sud delle Alpi. Tra spazi sociali e spazi regionali." In *Oltre Worms. La costruzione dello specifico occidentale nel XII secolo, tra declinazioni dei poteri locali e dimensione universale*, a cura di Umberto Longo. Roma: ISIME, in corso di stampa.
- Doublier, Étienne. "Jenseits des Investiturstreit." In *Krise und Aufbruch. 'Deutschland' und 'Italien' jenseits des Investiturstreits (ca. 1050 - ca. 1130)*, a cura di Étienne Doublier, e Enrico Faini, 3-21. Berlin-Boston: De Gruyter, 2025.
- Doublier, Étienne. *Ein Reich ohne König? Akzeptanz, Deutung und Repräsentation königlicher Herrschaft im regnum Italicum zwischen dem 11. und 12. Jahrhundert*. Wiesbaden: Harrassowitz, 2024.
- Elze, Reinhard. "Sic transit gloria mundi: la morte del papa nel medioevo." *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento* 3 (1977): 23-41.
- Faini, Enrico. "Il Comune e il suo contrario. Assenza, presenza, scelta nel lessico politico (secolo XII)." In *Presenza-assenza: meccanismi dell'istituzionalità nella 'societas christiana' (se-*

- coli IX-XIII*), a cura di Guido Cariboni, Nicolangelo D'Acunto, e Elisabetta Filippini, 259-300. Milano: Vita e Pensiero, 2021.
- Faini, Enrico. "Una parola contesa. *Populus* al tempo della Lotta per le investiture." In *Krise und Aufbruch. 'Deutschland' und 'Italien' jenseits des Investiturstreits (ca. 1050 - ca. 1130)*, a cura di Étienne Doublier, e Enrico Faini, 31-66. Berlin-Boston: De Gruyter, 2025.
- Falconi, Ettore, cur. *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII*. 4 voll. Cremona: Linograf, 1979-88.
- Fiore, Alessio. *Il mutamento signorile. Assetti di potere e comunicazione politica nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (1080-1130 c.)*. Firenze: FUP, 2017.
- Fischer, Ernst. *Die Hauszerstörung Als Strafrechtliche Massnahme Im Deutschen Mittelalter*. Stuttgart: Kohlhammer, 1957.
- Ginzburg, Carlo. "Saccheggi rituali. Premesse a una ricerca in corso." *Quaderni storici* 22 (1987): 615-36.
- Gladiss, Dietrich von, et Alfred Gawlik, cur. *Heinrici IV Diplomata*. MGH Diplomata regum et imperatorum Germaniae, vol. 6, Berlin: Weidmannsche Verlagsbuchhandlung; Weimar: Böhlau; Hannover: Hahnsche Buchhandlung, 1941-76.
- Grillo, Paolo. "'Cum in ipsa concione esset orator'. Parola pubblica, assemblee popolari e governo della città a Milano negli anni delle guerre di Federico Barbarossa (1154-1176)." *Società e storia* 47 (2024): 673-700. Doi 10.3280/SS2024-186001
- Keller, Hagen. "Der Übergang zur Kommune: Zur Entwicklung der italienischen Stadtverfassung im 11. Jahrhundert." In *Beiträge zum hochmittelalterlichen Städtewesen*, hrsg. von Bernhard Diestelkamp, 55-72. Köln: Böhlau, 1982.
- Matzke, Michael. *Daiberto di Pisa: tra Pisa, papato e prima crociata*. Pisa: Pacini, 2002.
- Menzinger, Sara. "Forme di organizzazione giudiziaria delle città comunali italiane nei secoli XII e XIII: l'uso dell'arbitrato nei governi consolari e podestarili." In *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, a cura di Franz-Josef Arlinghaus, Ingrid Baumgärtner, Vincenzo Colli, Susanne Lepsius, e Thomas Wetzstein, 113-34. Frankfurt am Main: Klostermann, 2006.
- Miller, Maureen C. *The Bishop's Palace: Architecture and Authority in Medieval Italy*. Ithaca-London: Cornell University Press, 2002.
- Miller, Maureen C. *The Formation of a Medieval Church: Ecclesiastical Change in Verona, 950-1150*. Ithaca-London: Cornell University Press, 1993.
- Mineo, Ennio Igor. *Popolo e bene comune in Italia fra XIII e XIV secolo*, Roma: Viella, 2017.
- Modzelewski, Karol. "Culte et justice. Lieux d'assemblée des tribus germaniques et slaves." *Annales. Histoire, sciences sociales* 54 (1999): 615-36.
- Nelson, Janet. "Kingship and Empire." In *The Cambridge History of Medieval Political Thought c. 350 - c. 1450*, ed. by James H. Burns, 211-51. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Pertz, Georg Heinrich, cur. *Iohannis Diaconi Chronicon Venetum et Gradense*. MGH Scriptores in Folio, vol. 7, 4-38. Hannover: Hahnsche Buchandlung, 1846.
- Prodi, Paolo. *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*. Bologna: il Mulino, 1992.
- Reid, Peter L.D., cur. *Ratherii Veronensis opera minora*. Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis, vol. 46, 1. Turnhout: Brepols, 1976.
- Reindel, Kurt, cur. *Die Briefe des Petrus Damiani*. MGH Briefe der deutschen Kaiserzeit, 4 voll. München: Monumenta Germaniae Historica, 1983-1993.
- Riversi, Eugenio. "'Res tam nodosas'. Die literarische Darstellung des Investiturstreits in die 'Vita metrica Anselmi' des Bischofs Ranger von Lucca." In *Brief und Kommunikation im Wandel: Medien, Autoren und Kontexte in den Debatten des Investiturstreits*, hrsg. von Anja-Lisa Schroll, Eugenio Riversi, und Florian Hartmann, 193-242. Köln-Weimar-Wien: Böhlau, 2016.
- Roller, Matthew B. "Demolished Houses, Monumentality, and Memory in Roman Culture." *Classical Antiquity* 29, n° 1 (2010): 117-80.
- Ronzani, Mauro. *Chiesa e 'civitas' di Pisa nella seconda metà del secolo XI. Dall'avvento del vescovo Guido all'elevazione di Daiberto a metropolita di Corsica (1060-1092)*. Pisa: ETS, 1996.
- Rossetti, Gabriella. "Il lodo del vescovo Daiberto sull'altezza delle torri: prima carta costituzionale della repubblica pisana." In *Pisa e la Toscana occidentale nel medioevo. A Cinzio Violante nei suoi 70 anni*, vol. 2, 25-47. Pisa: ETS, 1991.
- Rossetti, Gabriella. "Pisa e l'Impero tra XI e XII secolo. Per una nuova edizione del diploma di

- Enrico IV ai Pisani.” In *Nobiltà e chiesa del medioevo e altri saggi. Scritti in onore di Gerd G. Tellenbach*, a cura di Cinzio Violante, 159-82. Roma: ISIME, 1993.
- Sackur, Ernst, Gerhard Scharz, et Bernhard Schmeidler, cur. *Vita metrica s. Anselmi Lucensis episcopi: auctore Rangerio Lucensi*, MGH Scriptores in Folio, vol. 30, 2, 1152-307. Leipzig: Hiersemann, 1929.
- Savigni, Raffaele. “Rangerio.” In *Dizionario biografico degli italiani*, 64, 399-402. Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2016.
- Settia, Aldo A. “Fortezze in città. Un quadro d’insieme per l’Italia medievale.” In *Castelli e fortezze nelle città italiane e nei centri minori italiani (secoli XIII-XV)*, a cura di Francesco Panero, e Giuliano Pinto, 13-26. Cherasco: Centro Internazionale di Ricerca sui Beni Culturali, 2009.
- Severino, Gabriella. “La Vita metrica di Anselmo da Lucca scritta da Rangerio. Ideologia e genere letterario.” In *Sant’Anselmo vescovo di Lucca (1073-1086) nel quadro delle trasformazioni sociali e della riforma ecclesiastica*, a cura di C. Violante, 223-71. Roma: ISIME, 1992.
- Solmi, Arrigo. “La distruzione del palazzo regio in Pavia nell’anno 1024.” *Rendiconti del R. Istituto lombardo di scienze lettere e arti* 57 (1924): 351-64.
- Tessera, Miriam Rita. “‘Christiane signifer milicie’: chiesa, guerra e simbologia imperiale ai tempi di Ariberto.” In *Ariberto da Intimiano: fede, potere e cultura a Milano nel secolo XI*, a cura di Ettore Bianchi, Martina Basile Weatherill, Miriam Rita Tessera, e Manuela Beretta, 375-95. Cinisello Balsamo (Milano): Silvana, 2007.
- Tomei, Paolo. “Alla casa del signore. Forme e spazi di azione dell’aristocrazia alto-medievale lucchese: una ‘comunità domestica’.” In *Agir en commun dans les sociétés du haut Moyen Âge*, ed. Geneviève Bührer-Thierry, et Vito Loré, 119-34. Turnhout: Brepols, 2024.
- Weigle, Fritz, cur. *Die Briefe des Bischofs Rather von Verona*. MGH Briefe der deutschen Kaiserzeit, vol. 1. Weimar: Böhlau, 1949.
- Weiland, Ludwig, cur. *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*. MGH Constitutiones, vol. 1. Hannover: Hahnsche Buchandlung 1893.
- Wickham, Chris J. “Looking Forward: Peasant Revolts in Europe, 600-1200.” In *The Routledge History Handbook of Medieval Revolt*, ed. Justine Firnhaber-Baker, and Dirk Schoenaers, 155-67. London-New York: Routledge, 2017.
- Wickham, Chris. *Sonnambuli verso un nuovo mondo: l’affermazione dei comuni italiani nel XII secolo*. Roma: Viella, 2017.
- Zorzi, Andrea. “Lo spazio politico delle città comunali e signorili italiane. Una prima approssimazione.” In *Spazio e mobilità nella “Societas Christiana”: spazio, identità, alterità (secoli X-XIII)*, a cura di Giancarlo Andenna, Nicolangelo D’Acunto, e Elisabetta Filippini, 167-86. Milano: Vita e Pensiero, 2017.

